



Linee guida

concernenti

**l'Avviso Pubblico a presentare proposte
per il finanziamento di progetti
di pronta accoglienza
di minori stranieri non accompagnati**

1. INTRODUZIONE

1.1 Breve sintesi sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

- nazionale
- nelle aree di frontiera

1.2 Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati

1.3 Fonti di finanziamento e destinatari dell'Avviso

1.4 Coordinamento e assistenza tecnica

- Comitato per i minori stranieri
- Segreteria Tecnica
- Unità mobile

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

2.1 Beneficiari

2.2 Servizi previsti e standard qualitativi

2.3 Il valore della rete nazionale e locale

- La rete locale
- La rete nazionale

2.4 La Banca dati

3. RAPPORTI, RELAZIONI E RENDICONTI FINANZIARI

1. INTRODUZIONE

1.1 Breve sintesi sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

I dati del Comitato per i minori stranieri segnalano la presenza sul territorio dello Stato italiano, al 31 dicembre 2007, di 7548 minori stranieri non accompagnati, 2599 dei quali segnalati sul territorio della Sicilia. Negli ultimi due anni il fenomeno è rimasto piuttosto costante nella sua dimensione numerica, ma si è modificato nelle sue caratteristiche principali, a partire dalle aree di provenienza. La più rilevante novità in questo ambito è stata portata dall'ingresso della Romania in Europa, che ha comportato da un giorno all'altro l'esclusione dei minori rumeni, che costituivano la prima cittadinanza rappresentata, dalla banca dati del Comitato per i minori stranieri.

Negli ultimi due anni si è assistito ad un aumento significativo di arrivi da paesi diversi da quelli di tradizionale provenienza del flusso verso l'Italia che sono sempre stati, oltre alla Romania, l'Albania e il Marocco. Sono in aumento, in particolare, i minori provenienti da Egitto, Palestina, Iraq, Afghanistan, paesi, questi ultimi, che evidenziano un intreccio crescente tra il fenomeno migratorio dei minori stranieri non accompagnati e il fenomeno dell'asilo.

Più del 74% dei minori non accompagnati segnalati al Comitato per i minori stranieri risulta non identificato in quanto privo di documenti validi a tal fine. Si tratta di minori arrivati in Italia prevalentemente nell'ambito degli sbarchi sulle coste meridionali del paese che in molti casi si allontanano, facendo perdere le loro tracce dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza. Si tratta di numeri estremamente preoccupanti, considerando che un'identificazione certa del minore è elemento pregiudiziale da cui dipende l'esito positivo di ogni tipo di presa in carico, sia essa rivolta al ricongiungimento familiare o all'integrazione stabile in Italia.

Questa percezione viene confermata dai dati raccolti dall'ANCI, di prossima pubblicazione, dai quali appare sempre più chiaro che il momento critico della protezione risiede proprio nella fase di aggancio in pronta accoglienza. Solo il 34% dei minori infatti rimane per più di un mese in carico ai servizi sociali, e ben il 62% di tutti i minori presi in carico si rende irreperibile dopo un primo contatto con i servizi. Nella seconda accoglienza il fenomeno delle fughe si riduce significativamente al 20%, così come la permanenza in struttura per almeno un mese sfiora l'80% dei minori.

Infine, i dati confermano quanto emergeva anche dal primo Rapporto ANCI sui minori stranieri non accompagnati, ovvero la frammentazione tanto delle prassi di presa in carico, diverse da territorio a territorio, quanto della gestione del rilascio dei permessi di soggiorno, altro aspetto di forte criticità nel percorso di protezione. Secondo i dati ANCI, ben il 60% dei minori in *seconda accoglienza*, quindi presumibilmente dopo un congruo periodo di presa in carico, non è provvisto di alcun titolo di soggiorno.

Tutti questi elementi, confermati negli anni, hanno portato ANCI e Ministero della Solidarietà sociale a ritenere urgente l'attivazione di strumenti di *governance* nazionale che migliorino e standardizzino le attuali modalità di presa in carico, con particolare attenzione alla pronta accoglienza, anche al fine di rispondere all'eccessiva concentrazione del fenomeno in alcune città e alle difficoltà incontrate in particolare dai Comuni più piccoli nel far fronte alle ingenti e non programmabili spese aggiuntive associate alla presa in carico dei minori stessi, con l'obiettivo generale di rendere sempre più efficace e standardizzata la protezione dei minori non accompagnati in Italia.

1.2 Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati

L'analisi del fenomeno che emerge dai dati del Comitato per i minori stranieri e dai Rapporti dell'ANCI, hanno portato alla scelta di attivare, in collaborazione con il Ministero della Solidarietà sociale, un *“Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*, volto a **sperimentare un sistema nazionale, decentrato ed in rete, di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla fase di pronta accoglienza.**

L'obiettivo è quello di inquadrare il fenomeno in una prospettiva nazionale e nell'ottica di una positiva collaborazione e condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali, sostenendo i costi della pronta accoglienza e avvalendosi di un organo di coordinamento tecnico centrale a servizio degli enti locali, al fine di:

- contribuire alla definizione di procedure standardizzate certe e condivise tra il livello nazionale, locale e inter-istituzionale, tali da permettere agli enti locali di progettare e attuare interventi sostenibili e di qualità, a partire dal miglioramento delle procedure di identificazione e presa in carico, anche attraverso la formulazione e il trasferimento delle buone prassi esistenti;
- coordinare gli interventi attraverso un costante monitoraggio e stretta relazione con le autorità centrali;
- favorire e promuovere un'informazione circolare, tempestiva e corretta, tra il livello nazionale, locale e inter-istituzionale;
- predisporre e formalizzare, attraverso il passaggio in sede di Comitato per i minori stranieri, le metodologie di collaborazione interistituzionale e le linee guida nazionali, anche al fine di fornire una interpretazione normativa certa ed univoca.

L'approccio proposto è dunque quello di contribuire ad avviare una strategia di intervento sul tema in un'ottica di rete e di collaborazione tra amministrazione centrale e governi locali, andando ad incidere con maggior efficacia su aspetti particolarmente delicati, e che hanno importanti ripercussioni sulle caratteristiche che il fenomeno assume in Italia, come l'accertamento dell'età e della cittadinanza, l'identificazione, le indagini familiari, il rafforzamento delle capacità operative delle aree di ingresso, a partire dalla Sicilia.

Il Programma intende rivolgere particolare attenzione a questi due aspetti, fortemente connessi tra di loro, da un lato potenziando gli strumenti e le collaborazioni necessarie per migliorare le procedure di identificazione, dall'altro sperimentando e diffondendo presso le strutture della rete strumenti che possano sostenere le capacità di “aggancio” dei minori (di operatori “pari”, mediazione culturale, collaborazione con agenzie del territorio, etc..).

1.3 Fonti di finanziamento e destinatari dell'Avviso

Il comma 1267 della legge n° 296 del 2006 – legge Finanziaria 2007, ha costituito presso il Ministero della Solidarietà sociale un Fondo per l'inclusione sociale, che è stato ripartito per aree di intervento con una Direttiva emanata il 3 agosto 2007 dal Ministro della Solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari opportunità, individuando nell'ANCI il soggetto proponente con particolare riferimento all'area di intervento in materia di minori stranieri non accompagnati.

La convenzione tra ANCI e Ministero della Solidarietà sociale che regola la “Realizzazione del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, firmata il 19 dicembre 2007 e registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 2008, prevede la costituzione di una rete per la pronta accoglienza e assistenza di minori stranieri non accompagnati, da costituirsi attraverso un

Avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti rivolto a singoli Comuni, Comunità montane, Unioni e Consorzi di Comuni che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei MSNA da almeno tre anni.

Il Comune proponente può costituire partenariati, formalizzati attraverso lettere d'intenti e protocolli d'intesa, con Comuni ad esso territorialmente attigui che, pur non avendo maturato un'esperienza triennale nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, siano interessati ad attivare alcuni dei servizi previsti dal progetto sul proprio territorio. Tali progetti realizzati da più enti in partenariato sono particolarmente incoraggiati, nella misura in cui attivino una rete territoriale tale da permettere di potenziare la disponibilità e la qualità dell'accoglienza, anche al fine di decentrare la presa in carico dalle aree maggiormente coinvolte verso territori attigui, che possono presentare maggiori potenzialità di integrazione socio – lavorativa e abitativa.

Per la realizzazione di parte delle attività previste dal progetto, i Comuni possono avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, del sostegno di organizzazioni non governative, di organismi e di associazioni che abbiano maturato un'esperienza specifica nel settore dell'accoglienza e tutela dei minori.

I soggetti attuatori indicati nella domanda devono rimanere gli stessi durante tutto l'arco della progettazione, salvo specifica comunicazione alla Segreteria Tecnica, fermi restando i requisiti al precedente capoverso.

All'interno di ciascun progetto deve essere individuato un Responsabile di progetto, interlocutore della Segreteria Tecnica di cui al successivo paragrafo 1.4.2, responsabile della realizzazione delle attività previste e, nei casi di partenariato, anche del coordinamento fra gli enti coinvolti in modo da garantire che le azioni e le attività poste in essere nell'ambito di ciascun progetto risultino fra loro pienamente integrate.

1.4 Coordinamento e assistenza tecnica

1.4.1. La Struttura istituzionale: il Comitato per i minori stranieri

Il Comitato per i minori stranieri sarà l'organo deputato a garantire l'indispensabile coordinamento istituzionale del Programma a livello centrale, in qualità di organo interministeriale presso il quale sono rappresentate le istituzioni competenti in materia attraverso un rappresentante del Ministero degli Affari esteri; uno del Ministero dell'Interno; uno del Ministero della Giustizia; due dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); uno dell'Unione Province Italiane (UPI) e due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati (UNHCR e Fondazione Aiutiamoli a vivere).

1.4.2. La Struttura operativa: la Segreteria Tecnica

L'ANCI si farà carico di costituire una Segreteria Tecnica che, in collaborazione con la struttura istituzionale, assicuri attività di coordinamento, monitoraggio e supervisione del Programma nazionale di protezione, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- monitoraggio e assistenza agli enti locali della rete del Programma nelle attività previste dal progetto;
- predisposizione e gestione di una Banca dati informatizzata propria del Programma nazionale di protezione dei minori, strutturata per contenere le informazioni relative alle caratteristiche dei diversi progetti e dei singoli minori presi in carico, che rappresenti utile interfaccia con la già esistente banca-dati del Comitato per i minori stranieri;
- monitoraggio dell'andamento degli inserimenti dei minori nei progetti territoriali in generale, anche in riferimento alla quota percentuale di posti che ciascun progetto renderà disponibile alle esigenze della rete;
- rilevazione dei fabbisogni formativi e predisposizione dell'offerta formativa rivolta agli operatori impegnati nei progetti della rete;
- sostegno all'avvio e alla gestione dei tavoli inter-istituzionali territoriali per l'elaborazione e implementazione di strumenti di collaborazione tra i soggetti a vario modo coinvolti nell'accoglienza (ente locale, Questura, giustizia minorile, enti di terzo settore etc.);
- coordinamento delle attività del Centro servizi/unità mobile multiculturale che si caratterizza come team di specialisti specificamente orientato a facilitare e sostenere gli interventi di pronta accoglienza;
- raccolta e diffusione delle informazioni relative alle attività realizzate dai progetti allo scopo di condividere i risultati raggiunti attraverso un proficuo scambio di buone prassi;
- realizzazione e aggiornamento del sito web del Programma nazionale di protezione dei minori per sperimentare una forma integrata di azioni informative e di scambio tra i progetti territoriali e della rete nazionale.

I risultati raggiunti e le criticità rilevate nei diversi stadi di avanzamento delle attività dei progetti realizzati dagli enti locali e monitorati dalla Segreteria Tecnica saranno oggetto di analisi e confronto nell'ambito di un tavolo tecnico con i componenti della struttura istituzionale del Programma e di altri enti e organizzazioni coinvolte che si riterrà opportuno coinvolgere sui differenti temi.

In particolare, in collaborazione con i Comuni e con l'unità mobile, si procederà alla formulazione degli elementi essenziali in base ai quali elaborare eventuali linee guida per la seconda accoglienza che saranno sottoposte all'attenzione del Comitato per i minori stranieri. Inoltre, in collaborazione con l'organizzazione specificatamente coinvolta, si procederà allo studio degli elementi fondamentali di un nuovo modello di indagini familiari, da inserire pienamente nel percorso di prima accoglienza, con il coinvolgimento dell'ente locale sia in fase di avvio che in fase di valutazione degli esiti.

1.4.3. Il Centro servizi/Unità mobile multiculturale

Nell'ambito del Programma sarà attivato, un Centro servizi/unità mobile multiculturale concepito come ulteriore strumento operativo specificamente orientato a facilitare e sostenere gli interventi di pronta accoglienza, a partire dalle attività rivolte all'identificazione e all'aggancio dei minori.

Il Centro servizi disporrà di personale altamente specializzato e in grado di interagire secondo un approccio che tenga conto dell'identità culturale e linguistica dei minori stranieri. Il Centro servizi interverrà sui territori per svolgere attività di accompagnamento e formazione sul campo, secondo un piano di interventi concordato con la Segreteria Tecnica, anche su chiamata e in collaborazione con gli operatori dei progetti locali, in materia di prima accoglienza e presa in carico dei minori in settori specifici quali: mediazione culturale; affidò; approccio etnopsichiatrico; screening sanitario e informazione legale, opererà anche attraverso specifici interventi di formazione a livello centrale, in un'ottica di standardizzazione delle procedure.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

2.1 Beneficiari

Il beneficiario degli interventi finanziati è il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che al momento della presa in carico non abbia "presentato domanda di asilo e si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1, comma 2, DPCM 535/99). L'ente locale che partecipa al Programma dovrà comunicare alla Segreteria Tecnica i dati dei minori per i quali ritenga opportuno avvalersi delle attività previste dal progetto. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite l'invio fax dell'apposito modulo che la Segreteria Tecnica avrà cura di predisporre, così come mediante la relativa procedura che sarà attivata nella Banca dati del Programma.

Una delle finalità del progetto è proprio quella di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Può accadere infatti che, nel corso delle dieci settimane deputate alla pronta accoglienza, subentrino alcuni elementi, come, ad esempio, l'opportunità di inoltrare richiesta di protezione internazionale, determinando una nuova condizione giuridica e sociale del minore.

In questo caso, il minore stesso viene avviato ad altro tipo di percorso e non deve pertanto più essere considerato come beneficiario dell'intervento. In questo caso va segnalato alla Segreteria Tecnica la conclusione dell'intervento nei suoi confronti nell'ambito del progetto del Programma.

2.2 Servizi previsti e standard qualitativi

L'iniziativa intende sostenere gli enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato. Ciò richiede l'attivazione di servizi di pronta accoglienza attraverso adeguate metodologie di organizzazione ed erogazione destinati a garantire:

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa internazionale e nazionale vigente;

- la regolarizzazione dello status giuridico del minore altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza.

Attraverso una presa in carico completa, con tempi certi e obiettivi condivisi - così come verrà di seguito descritta - si può arrivare alla definizione di un articolato percorso di pronta accoglienza che permetta un'azione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, tanto a livello locale quanto a livello centrale, tenendo sempre presente che il superiore interesse del minore deve coincidere con il suo diritto all'unità familiare, ove ciò sia possibile.

I servizi che si vanno di seguito a descrivere sono quelli di competenza propria dell'Ente locale, ferme restando le competenze degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti dal fenomeno che necessariamente esulano dalle presenti linee guida.

Gli Enti locali che intendono partecipare al presente Avviso, devono presentare progetti per la realizzazione di un intervento articolato **nell'arco di 10 (dieci) settimane** che preveda l'attuazione delle seguenti attività:

- 1) collocamento in luogo sicuro;
- 2) assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
- 3) supporto di mediatori linguistico-culturali
- 4) segnalazione al Comitato per i minori stranieri;
- 5) compilazione di una Scheda di Rilevazione Sociale (SRS) volta a facilitare, da parte delle istituzioni preposte:
 - a. le procedure di accertamento dell'età e della cittadinanza;
 - b. l'identificazione;
 - c. la verifica della presenza di eventuali parenti o altri punti di riferimento da coinvolgere nella presa in carico;
 - d. l'avvio delle indagini famigliari.
- 6) Segnalazione alla Procura e avvio della procedura ai fini dell'immediata apertura della tutela;
- 7) avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno;
- 8) avvio della procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- 9) insegnamento di base della lingua italiana;
- 10) avvio delle procedure per l'inserimento scolastico o professionale;
- 11) conclusione della pronta accoglienza attraverso la definizione di un progetto socio-educativo individualizzato.

2.2.1. Collocamento in luogo sicuro

Una volta entrato in contatto con il minore in stato di abbandono, l'ente locale deve provvedere, come previsto dall'articolo 403 del Codice Civile, a collocare temporaneamente in un luogo sicuro il minore sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Le comunità di pronta accoglienza dovranno essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato, consorziato o partner, che siano a tal funzione regolarmente autorizzate e certificate secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di struttura residenziale per minori.

Ogni struttura dovrà dotarsi di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso col minore e dallo stesso sottoscritto.

Il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti dovrà essere stabilito sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento. Dovrà essere garantita sorveglianza ed assistenza continuativa nell'arco delle ventiquattro ore. I turni di presenza degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, dovranno essere annotati su un apposito registro.

A ciascun minore dovranno essere garantiti tre pasti giornalieri, nel rispetto delle specificità religiose e culturali di ciascun minore.

In ogni caso, dovranno essere osservate le norme nazionali e/o regionali igienico-sanitarie vigenti relative alla qualità, conservazione e somministrazione dei cibi forniti e quelle relative alla pulizia ed igiene dei locali dove i cibi verranno consumati.

Rientra nell'accoglienza anche la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario. In caso di bisogni di copertura di spese necessarie alla mobilità sul territorio dei minori per attività connesse all'accoglienza, è possibile prevedere una forma di "*pocket money*" il cui importo potrà stabilirsi in base alle possibili spese voluttuarie (trasposti, ludico-ricreative, etc.).

Laddove i minori vengano accolti in pronta accoglienza presso famiglie, il progetto dovrà descrivere la struttura progettuale complessiva, esplicitando in particolare:

- il nome e la funzione del responsabile del progetto;
- i criteri di selezione delle famiglie;
- l'informazione-formazione rivolta alle famiglie;
- gli standard abitativi;
- l'entità dell'eventuale contributo erogato;
- le attività di supporto previste;
- la presenza di figure professionali competenti – psicologi, assistenti sociali, mediatori – in organico al progetto, le modalità e l'efficacia del loro intervento.

Il minore dovrà essere inserito in un clima familiare ed accogliente, rispettoso della sua individualità e della sua cultura anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni a permanere nella comunità, facendogli percepire l'utilità delle attività svolte.

Dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e fisico-ricreative. Sarà altresì importante prevedere momenti di raccordo con la cultura e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o tecnologici (internet).

L'insieme delle attività dovrà essere affidato a personale qualificato nella figura di psicologi, assistenti sociali, mediatori interculturali, in possesso di diplomi universitari o di specifici diplomi di abilitazione.

Alcune delle figure professionali richiamate potranno essere impiegate a chiamata, purché risultino parte attiva e integrante della metodologia proposta dal progetto.

2.2.2. Assistenza socio-psicologica, sanitaria ed orientamento legale

Ciascun minore non accompagnato inserito nel Programma dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento dell'ingresso nella struttura e per tutto l'arco temporale della prima accoglienza.

Non appena collocato in struttura, è necessario procedere in tempi rapidi, al massimo entro tre giorni, all'avvio dei colloqui con il minore utili a:

- verificarne la condizione psicologica;
- raccogliere informazioni sulla sua identità, percorso migratorio e storia familiare;
- verificare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
- verificare l'eventualità che il minore sia stato vittima di tratta e/o sfruttamento;
- verificare l'eventuale timore di persecuzioni nel Paese di origine, ai fini della richiesta di protezione internazionale;
- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
- acquisire informazioni utili alla realizzazione di indagini familiari;
- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia, di avanzare domanda di protezione internazionale o protezione sociale;
- informare correttamente e compiutamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito.

L'insieme delle informazioni acquisite nel corso dei suddetti colloqui sarà riportato di volta in volta nella Scheda di Rilevazione Sociale di cui al punto 2.2.5.

E' doveroso che nei colloqui con il minore, tanto in quello iniziale quanto in quelli successivi, si tenga conto dell'età del minore e venga sempre impiegato personale specializzato (assistenti sociali, psicologi e mediatori linguistico-culturali), anche nel rispetto dell'identità di genere, che agisca attraverso un lavoro d'equipe, utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

Per ciò che concerne il versante sanitario, in attesa dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, è necessario verificare l'opportunità di sottoporre il minore ad una visita medica di controllo che ne accerti le condizioni di salute.

Qualora, nel corso del colloquio, emergano elementi tali da condurre verso la praticabilità di altri percorsi, come la richiesta di asilo o la possibilità di ricevere un permesso di soggiorno per protezione sociale, dovrà essere garantito al minore un orientamento legale che lo accompagni e lo indirizzi verso i servizi competenti.

2.2.3. Supporto di mediatori linguistico-culturali

Il mediatore culturale svolge un ruolo orientato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica sia culturale del minore straniero con il territorio di accoglienza. L'intervento del mediatore è dunque finalizzato a consentire l'instaurarsi di una modalità di comunicazione che determini una relazione sociale tra soggetti diversi; a contribuire alla conoscenza e all'efficacia dei servizi che il contesto di arrivo è in grado di offrire.

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei MSNA, è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali, intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizio erogati al fine di assicurare sia aree di relazione, sia un ponte tra diverse culture.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare a sostegno dei minori stranieri non accompagnati che riguarda sia il rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia i percorsi di integrazione personale.

Ne consegue l'importanza di prevedere la presenza di mediatori linguistico-culturali in tutti quei passaggi che si rivelano fondamentali per un minore straniero non accompagnato: dall'ingresso, alla sua presa in carico, fino alla configurazione del possibile percorso di uscita dalla pronta accoglienza.

In sintesi, la presenza del mediatore linguistico-culturale dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo in fase di presa in carico del minore da parte del servizio;
- ove sia possibile contattare i familiari del minore, al fine di informarli sulla sua situazione, raccogliere informazioni utili alle indagini familiari e favorire il contatto tra il minore e i familiari stessi;
- quando il minore viene accompagnato in Questura dall'assistente sociale o dall'educatore di riferimento dei servizi sociali o della comunità per la domanda di permesso di soggiorno;
- al fine di fornire adeguato supporto ai tutori nello svolgimento delle loro funzioni;
- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità e i vincoli;
- durante il colloquio informativo in merito all'opportunità del rimpatrio assistito;
- al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di minori vittime di tratta e/o sfruttamento ovvero bisognosi di protezione internazionale;
- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia.

2.2.4. Segnalazione al Comitato per i minori stranieri.

Al fine di rendere più efficiente l'opera di controllo e tutela del Comitato, il DPCM 535/99 all'articolo 2 invita tutti "i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non

accompagnato” a dargliene immediata notizia, la quale "deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore...". La segnalazione si pone pertanto come il necessario passo iniziale da effettuarsi nella regolamentazione e nella gestione di un fenomeno che vedendo coinvolti i minori stranieri non accompagnati si caratterizza per forti valenze etiche.

E' quindi solo attraverso una puntuale e tempestiva trasmissione di informazioni che il Comitato è in grado di attivare opportune misure di protezione, attraverso il Censimento e l'espletamento delle indagini familiari, per individuare l'opportunità di un rimpatrio assistito o l'avvio di un percorso di integrazione del minore in Italia.

Alcune informazioni, per la loro natura, richiedono che vengano trasmesse celermente al Comitato per via posta o fax:

- entro tre giorni l'Ente locale è tenuto a dare segnalazione al Comitato dell'avvenuto rintraccio del minore (informazioni anagrafiche) ed eventuale relazione;
- entro 15 giorni (se non già forniti nella prima segnalazione) deve fornire i dati per l'espletamento delle indagini familiari;

Le ulteriori informazioni riguardanti il minore (apertura della tutela, rilascio del permesso di soggiorno e altro), vanno comunicate, come prassi consolidata, per via cartacea (posta o fax) al Comitato (e alla Segreteria Tecnica secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 2.2.5.).

A tal fine è di fondamentale importanza il ruolo che il personale qualificato (psicologi, mediatori e assistenti sociali) può in questo senso ricoprire, cercando di far comprendere al minore l'utilità della collaborazione e della tipologia di informazioni trasmesse.

2.2.5. Compilazione di una Scheda di Rilevazione Sociale

I dati forniti dal Comitato per i minori stranieri evidenziano che la percentuale dei minori non identificati, nell'arco degli ultimi quattro anni, si è attestata intorno al 70%.

Per questo motivo, al fine di migliorare la tutela che vede nella identificazione un elemento fondamentale, è estremamente importante che il progetto dia rilevanza al momento dei colloqui con il minore in modo da acquisire informazioni, il più possibile attendibili, sull'età, la cittadinanza, l'identità, la famiglia d'origine.

In tal modo si potrà, da un lato, permettere al Comitato di avviare quanto prima le indagini familiari al fine di incrementare l'opera di tutela e protezione del minore, sia essa realizzata nel Paese d'origine o in Italia; dall'altro, l'Ente locale disporrà di informazioni utili da trasmettere alla Questura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e a ogni altro soggetto istituzionale del territorio che abbia competenze in materia di protezione del minore.

A questo scopo la Segreteria Tecnica elaborerà uno strumento, denominato Scheda di Rilevazione Sociale (SRS), finalizzato alla raccolta standardizzata delle informazioni acquisite nel corso dei colloqui con il minore.

Tale scheda sarà strutturata in più sezioni da compilare nell'arco delle dieci settimane di pronta accoglienza previste dal Programma.

Il primo invio della SRS dovrà essere effettuato dall'Ente locale alla Segreteria Tecnica al momento dell'inserimento del minore nel Programma, contemporaneamente alla segnalazione al Comitato di cui al precedente punto 2.2.4.

Successivamente, sarà cura dell'Ente locale aggiornare periodicamente la scheda con le informazioni acquisite nel corso dei colloqui effettuati con il minore inviando nello stesso tempo delle relazioni di aggiornamento anche al Comitato.

L'aggiornamento delle informazioni della scheda sarà da effettuarsi *on line* tramite la Banca dati messa a disposizione dal Programma (vedi punto 2.4.) mentre quelle al Comitato continueranno via posta o fax.

Tuttavia si precisa che, al massimo entro 15 giorni dalla presa in carico, dovrà essere compilata e trasmessa on line alla Segreteria Tecnica la sezione della SRS riguardante le informazioni utili all'avvio delle indagini familiari, i cui esiti verranno restituiti all'Ente locale dal Comitato per i minori stranieri non appena esse saranno disponibili.

Al termine delle dieci settimane di pronta accoglienza, sarà cura dell'Ente locale riportare nella SRS il progetto socio-educativo individualizzato elaborato per ciascun minore, che definisce la conclusione dell'intervento nell'ambito del Programma per quel minore.

Qualora lo ritenesse utile, l'Ente locale potrà trasmettere, in aggiunta a quanto contenuto nella SRS, ulteriori informazioni o relazioni sul minore.

2.2.6. Segnalazione alla Procura ed avvio della procedura ai fini dell'attivazione della tutela

Ogni minore dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, ai sensi della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001.

L'Ente locale dovrà inoltre segnalare il minore al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile e della ulteriore normativa vigente in materia.

Dato l'alto valore di protezione dello strumento della tutela, anche nella prospettiva di un'eventuale richiesta di protezione internazionale da parte del minore, è necessario che tale procedura venga realizzata in tempi solleciti.

Sarebbe opportuno che il progetto si orienti, qualora possibile, verso all'attivazione di una tutela pubblica.

2.2.7. Avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno

Il rilascio del permesso di soggiorno è condizione indispensabile per programmare ed avviare un qualsiasi intervento di accoglienza e integrazione del minore.

La domanda deve essere pertanto presentata nella Questura competente di zona quanto prima, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura.

Pur se il riconoscimento dell'identità, in assenza di un documento valido, è di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore può permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive.

Sarebbe opportuno che l'Ente locale preveda la possibilità di attivare forme di collaborazione con la Questura che permettano di verificare se il minore in carico sia già transitato in altri territori ai fini dell'accertamento della identità del minore.

2.2.8. Avvio della procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176, richiamata espressamente dall'art. 35, comma 3 lett. b) del T.U. 286 del 1998, stabilisce che sia garantita la tutela della salute di tutti i minori.

Pertanto si ricorda che appena il minore viene preso in carico dall'Ente locale, esso ha diritto all'assistenza sanitaria, quanto meno attraverso l'accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva, nonché all'iscrizione al SSN.

2.2.9. Insegnamento di base della lingua italiana.

Al fine di abbattere le barriere linguistiche e fornire al minore straniero lo strumento essenziale all'attivazione della comunicazione e dell'interazione col contesto sociale di accoglienza, l'Ente locale dovrà prevedere per il minore, durante l'arco delle dieci settimane, un supporto linguistico attraverso l'insegnamento dell'italiano di base, sia per accrescere la qualità delle sue relazioni umane, sia per la crescita del suo patrimonio conoscitivo e delle sue capacità per un futuro percorso formativo-lavorativo.

Il corso di lingua italiana di base dovrà essere tenuto da personale docente qualificato per una durata di almeno 45 ore. E' inoltre preferibile che il corso venga effettuato all'interno di strutture pubbliche a ciò preposte (CTP).

2.2.10. Avvio delle procedure per l'inserimento scolastico o professionale.

L'ente locale dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, il cui diritto all'istruzione è stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 286/98.

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola, di ogni ordine e grado essa sia, secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico ed i minori privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva.

E' inoltre opportuno che l'ente locale, in base alle competenze del minore ed alla sua predisposizione, individui gli ambiti su cui sviluppare in seguito eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro.

L'ente locale deve infine assicurarsi che il percorso scolastico o formativo avviato nella pronta accoglienza sia mantenuto anche in uscita dalla medesima, qualora ovviamente sussistano le condizioni per avviare un percorso di integrazione del minore in Italia.

2.2.11. Conclusione della pronta accoglienza attraverso la definizione di un progetto socio-educativo individualizzato.

Al termine delle dieci settimane di pronta accoglienza, l'Ente locale, sulla base dei colloqui, delle attività svolte e degli esiti delle indagini familiari, procederà alla definizione di un progetto socio-educativo individualizzato.

L'Ente locale dovrà in particolare valutare se corrisponda al superiore interesse del minore la permanenza sul territorio italiano ovvero il rientro nel paese di origine. In entrambi i casi, il progetto definirà:

- le modalità di prosecuzione dell'eventuale percorso di seconda accoglienza;
- l'individuazione di un percorso educativo;
- l'individuazione di un percorso formativo-professionale volto a favorire l'inserimento lavorativo.

Il progetto socio-educativo individualizzato dovrà basarsi sulle aspettative e competenze di ciascun minore oltre ad essere condiviso e preferibilmente sottoscritto dal tutore.

2.3. Il valore della rete nazionale e locale

Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati intende sperimentare modalità standardizzate di presa in carico, con particolare riguardo alla prima fase di pronta accoglienza.

Tale Programma, **decentrato ed in rete**, mira a sviluppare contestualmente la capacità di programmazione e definizione di obiettivi e standard a livello nazionale e a livello locale.

Il valore della rete risiede nella possibilità di condividere e collaborare con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella accoglienza dei MSNA, portando a valore i risultati già raggiunti rendendoli più facilmente trasferibili.

2.3.1. La rete locale

I Comuni sono il fulcro del Programma strutturato sulla gestione decentrata e integrata dei servizi di pronta accoglienza dei MSNA, in collaborazione con i soggetti istituzionali e le organizzazioni del privato sociale che operano sui territori di riferimento.

Infatti gli interventi locali, anche quelli già in atto, coinvolgono nella presa in carico del minore le risorse dei territori e delle città, quali per esempio:

- Questura e Forze dell'Ordine
- Procura della Repubblica – Tribunale per i minorenni
- Giudice tutelare
- ASL
- Agenzie educative (Istituti scolastici – CTP)
- Comunità di accoglienza
- Associazioni di mediatori interculturali
- Cooperative sociali
- Associazioni di comunità straniere
- Associazioni di promozione sociale (sport, cultura, etc.)
- Centri di formazione professionale
- etc.

Il lavoro sinergico di tutte queste risorse costituisce di fatto il valore aggiunto che può esprimere ogni territorio nella progettazione degli interventi e, in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi degli interventi sia sul territorio sul quale insiste, sia a livello nazionale.

Si punta pertanto ad incentivare e sviluppare il coinvolgimento dei soggetti e delle risorse dei territori sia con modalità formali (per esempio, protocolli d'intesa) sia informali, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace la presa in carico del MSNA per cercare di superare le criticità che ad oggi presenta il fenomeno.

Ciò significa:

- valorizzare le specificità locali;
- rafforzare le collaborazioni già in atto;
- coinvolgere nuovi soggetti del territorio;
- promuovere nuovi processi e modelli di governance coordinata e multilivello.

Tali obiettivi a titolo esemplificativo potrebbero essere perseguiti attraverso:

- la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti la rete locale oltre che settoriali e/o operativi (con le organizzazioni – sia responsabili che operatori - che si occupano di pronta accoglienza; con le agenzie educative e formative, con gli operatori sanitari, mediatori linguistico-culturale e assistenti sociali etc.)
- la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali (per esempio, con Prefettura, Questura, IPM, Assessorati a vario titolo interessati, etc);
- la diffusione tempestiva di informazioni complete, tra il livello locale, nazionale e inter-istituzionale;
- la promozione di attività di sensibilizzazione e diffusione sul territorio delle tematiche riguardanti i MSNA;
- il coinvolgimento nella rete locale di nuovi soggetti del territorio in ragione di funzioni utili e/o strategiche riguardo alla pronta accoglienza e/o ai progetti individualizzati di integrazione socio-educativa.

2.3.2. La rete nazionale

All'interno del Programma le reti locali saranno sostenute e valorizzate in una prospettiva di sviluppo orizzontale e verticale che, avvalendosi di organi centrali di coordinamento istituzionale – il Comitato per i minori stranieri – e tecnico - la Segreteria Tecnica - produca:

- l'inserimento del fenomeno in una prospettiva nazionale di collaborazione e condivisione tra amministrazione centrale e autonomie locali;
- la standardizzazione degli interventi e delle procedure condivise tra il livello nazionale, locale e inter-istituzionale;
- l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione di esperienze e competenze;
- un costante monitoraggio quantitativo e qualitativo;
- la promozione di un'informazione circolare, tempestiva e completa, tra il livello nazionale, locale e inter-istituzionale, anche al fine di fornire una interpretazione normativa certa ed univoca;
- il rafforzamento delle capacità operative nelle aree di ingresso, con particolare riguardo alla Sicilia.

La rete nazionale sarà quindi espressione dell'insieme delle reti locali quali snodi nevralgici sia rispetto al proprio territorio, sia rispetto all'intera rete nazionale con anche l'obiettivo di dare visibilità e rilievo alle esigenze delle "periferie" a livello centrale.

In ragione di ciò, ogni progetto locale si dovrà impegnare a **riservare almeno il 10% di posti di pronta accoglienza alla rete nazionale**. Sarà cura della Segreteria tecnica individuare il progetto idoneo all'accoglienza di ciascun minore da trasferire, tenendo conto sia delle specifiche esigenze del minore che della prossimità territoriale all'Ente segnalante.

E' fondamentale, ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte del Comune di destinazione, che venga instaurata una collaborazione proficua con il Comune inviante nel passaggio, anche amministrativo, della competenza sul minore.

Si specifica che gli oneri di trasferimento del minore sono a carico del Comune inviante.

Infine, la realizzazione del **sito web** del Programma permetterà di definire una modalità ed un sistema di informazione e comunicazione coerente con le necessità ed i bisogni della rete.

2.4. La Banca dati

Nell'ambito del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati sarà realizzata una Banca dati al fine di disporre di un sistema di raccolta dei dati sui MSNA accolti nei progetti finanziati.

A tal fine la Segreteria Tecnica fornirà il *software* specifico e gli Enti locali della rete dovranno assicurare l'aggiornamento della suddetta banca dati.

Ciò permetterà la rilevazione in itinere sia dei servizi e delle attività rivolte ai minori, sia delle caratteristiche della dimensione locale del fenomeno e di come interagisce con quello nazionale acquisendo dati omogenei e monitorando le caratteristiche socio-demografiche e i percorsi dei minori accolti.

I dati inseriti secondo uno schema che riproduce la Scheda di Rilevazione Sociale permetteranno di seguire il percorso dei minori dal momento di ingresso nel Programma sino al passaggio dall'accoglienza ai possibili output di uscita dal progetto.

Ogni progetto finanziato sarà responsabile dell'implementazione dei dati relativi alle proprie attività e a tale scopo sarà essenziale assicurarne un aggiornamento tempestivo da parte del referente che i Comuni finanziati dovranno individuare come responsabile di questa attività. A questo scopo i responsabili dei progetti all'interno delle amministrazioni comunali dovranno assicurare:

- un referente operativo per la Banca dati, con la necessaria disponibilità di tempo;
- i mezzi tecnici necessari al collegamento alla Banca dati (PC e accesso internet);
- un aggiornamento costante e completo delle schede relative ai singoli beneficiari e ai diversi servizi.

L'assoluta attendibilità dei dati deve essere garantita dal responsabile del progetto che ne risponde in prima persona.

Le informazioni inserite informaticamente nell'ambito di ogni singolo progetto confluiranno nella Banca dati che farà capo alla Segreteria Tecnica e permetteranno di monitorare l'andamento del Programma nel suo insieme e di disporre di dati significativi e aggiornati sul fenomeno.

3. RELAZIONI DI ATTIVITA' E RENDICONTI FINANZIARI

Per quanto riguarda gli obblighi tecnici-amministrativi l'Ente titolare del Progetto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- per l'erogazione della prima tranches di finanziamento dovrà inviare la nota di debito relativa alla prima anticipazione (pari al 30% del contributo assegnato);
- per l'erogazione della seconda e terza tranches di finanziamento dovrà inviare le relative note di debito (non oltre il 1 dicembre '08 per la seconda tranches e non oltre il 1 marzo '09 per la terza) accompagnate dall'elenco autocertificato delle spese sostenute che dovranno ammontare ad almeno l'80% dell'importo erogato nelle precedenti tranches e delle relative quote di cofinanziamento. Unitamente alla suddetta documentazione dovrà essere trasmessa una relazione sullo stato di avanzamento delle attività del progetto (1° e 2° scheda di monitoraggio).
- per la richiesta del saldo (pari al 10% del contributo assegnato), dovrà essere trasmessa la nota di debito accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dal rendiconto complessivo e analitico delle spese sostenute (contributo + cofinanziamento) unitamente ad una Relazione Finale sulle attività svolte. L'erogazione del saldo avverrà solo in seguito alla valutazione positiva da parte del Ministero della Solidarietà sociale sull'ammissibilità delle spese rendicontate. Se dalla verifica del Ministero risultassero tagli di spesa, l'ente titolare del progetto potrà presentare eventuali controdeduzioni.

Si fa presente inoltre che il Ministero della Solidarietà sociale si riserva la possibilità di effettuare verifiche contabili-amministrative presso la sede dei Comuni e pertanto questi dovranno conservare presso la propria Amministrazione, la documentazione originale giustificativa delle spese sostenute.

Si specifica che in caso di affidamenti esterni di parte delle attività progettuali sarà necessario indicare con quali modalità è avvenuto l'affidamento delle attività. A seconda del tipo di assegnazione di incarico a Soggetto attuatore, sarà infatti necessario predisporre la seguente documentazione:

- A) in caso di regime concessorio (realizzato attraverso Avviso pubblico e nomina "Commissione di Valutazione", Atto di approvazione graduatoria e atti presupposti, Convenzione Comune/Ente attuatore) il Comune dovrà avere la nota debito del Soggetto attuatore con allegato il rendiconto analitico delle spese a costi reali e l'atto contabile del Comune di liquidazione delle note di debito;
- B) in caso di regime contrattuale (realizzato attraverso Atto di aggiudicazione e relativi atti presupposti, Contratto Comune/Ente attuatore) il Comune dovrà avere la fattura del Soggetto attuatore, la dichiarazione da parte del Comune della regolare esecuzione del servizio e l'atto contabile, del Comune, di liquidazione delle fatture.

La documentazione giustificativa delle spese dovrà riportare in modo indelebile la dicitura "Finanziato con Fondo per l'Inclusione sociale degli immigrati (anno 2007)" Interamente/per €..."

Per l'individuazione dei costi ammissibili al finanziamento, si fa richiamo in via analogica a quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.11 del 7/04/2003 e n. 41 del 5/12/2003.

La Segreteria Tecnica provvederà, comunque, a fornire agli Enti titolari dei progetti la modulistica appropriata e le informative necessarie per la predisposizione di tutta la documentazione richiesta.